

PROF. RAFFAELE LENZI

NOTAIO

Corso Roma, 20-int. 1 - 51016 Montecatini Terme (PT)

Tel. 0572 92721 - Fax 0572 770184

Via Benedetto Varchi 14 - 50132 Firenze (FI)

Tel. 055 573855 - Fax 055 572434

E-mail: raffaele.lenzi@notariato.it

Repertorio n. 90.088 ----- Raccolta n. 53.124----

-----ATTO INTEGRATIVO-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto (28) del mese di maggio, in Montecatini Terme e nello studio posto in Corso Roma 20, interno 1.-----

Avanti a me **prof. RAFFAELE LENZI, Notaio in Firenze** ed iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,-----

-----è comparso il Signor:-----

- **CAMPIONI PIETRO**, nato a Pescia (PT) il 10 aprile 1960, residente in Buggiano (PT), via Terra Rossa n. 30, codice fiscale dichiarato n. CMP PTR 60D10 G491K, nella sua dichiarata qualità di Presidente dell'Associazione "**RIONE SANTA MARIA ETS**", con sede in Buggiano (PT), frazione Santa Maria in Selva, via Livornese n. 1, codice fiscale e Partita IVA n. 01412660472, priva della personalità giuridica; al presente atto autorizzato con delibera dell'assemblea in sede straordinaria della predetta Associazione del 30 marzo 2026, verbalizzata da me Notaio, Repertorio n. 89.686, Raccolta n. 52.909, registrata a Firenze il 9 aprile 2026 al n. 13926 serie 1T.-----

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo;-----

-----premesse-----

- che l'assemblea dell'Associazione "**RIONE SANTA MARIA ETS**", con la citata delibera, ha modificato lo statuto dell'Associazione, inclusa la denominazione, per adeguarlo al Codice del Terzo Settore, al fine di consentire la prosecuzione della associazione come Ente del Terzo Settore (ETS) e l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);-----

- che l'assemblea dell'Associazione, con la medesima delibera, ha autorizzato il Comparente ad "apportare allo statuto tutte quelle eventuali modifiche e/o integrazioni che venissero richieste dalle Autorità competenti al fine di ottenere l'iscrizione nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore";-----

- che il Comune di Pistoia, in qualità di ente delegato dalla Regione Toscana alla verifica della documentazione per l'iscrizione degli Enti del Terzo Settore presso il R.U.N.T.S., con comunicazione del 8 aprile 2026, protocollo n. 0039782/2026, ha richiesto le seguenti modifiche:-----

1) modifica degli artt. 7 e 17 per rimuovere la previsione della ammissione al voto dei soli soci maggiorenni;-----

2) introduzione di un articolo dedicato a diritti e obblighi degli associati;-----

3) modifica dell'art. 16 con richiesta di prevedere quorum rafforzati per l'assemblea straordinaria;-----

REGISTRATO A Firenze

UFFICIO REGISTRO

II 09/06/2026

N° 22648 Serie 1T

4) introduzione di un articolo dedicato all'eventuale organo di controllo e all'eventuale revisione legale dei conti;-----

5) modifica dell'art. 26 per aggiornare il nome dell'ente a cui devolvere il patrimonio residuo dell'associazione in caso di suo scioglimento;-----

- che, per mero errore materiale, il Comune di Pistoia nel rilievo riferito alla previsione della ammissione al voto dei soli maggiorenni di cui al precedente punto 1), ha fatto riferimento all'art. 17 dello Statuto invece che all'art. 16 del medesimo.-----

Tanto premesso e formante parte integrante del presente atto, il Comparsente, in qualità di Presidente dell'Associazione e in forza dei poteri di cui alla delega in premessa, dichiara:-----

* di modificare, come modifica, gli artt. 7, 16 e 26 del vigente statuto dell'Associazione, che si intendono pertanto sostituiti come segue:-----

- **"Art. 7 - Soci**-----

Fanno parte dell'associazione:-----

- I Soci Fondatori;-----

- I Soci Ordinari;-----

- I Soci Attivi;-----

- I Soci Onorari.-----

Sono Soci Fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; essi avranno gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari.-----

Sono Soci Ordinari quanti richiedano l'iscrizione, secondo le modalità del presente Statuto e partecipano direttamente o indirettamente alla vita e all'attività dell'Associazione, corrispondono economicamente alla realizzazione del fondo sociale e/o che mettono a disposizione beni necessari per l'associazione e/o che prestano il proprio tempo all'associazione in modo determinante rispetto agli altri Soci. I soci ordinari permanenti sono in numero minimo di cinque.----

Sono Soci Attivi coloro che partecipano alle riunioni e alle attività dell'associazione e contribuiscono economicamente oltre la quota annuale.-----

Sono Soci Onorari quelli nei cui confronti vengono riconosciuti meriti negli obiettivi dell'associazione, o abbiano comunque prestato servizi degni di particolare nota.-----

Tutti i componenti hanno uguali obblighi e diritti, inclusi i diritti di voto nella assemblea ordinaria e straordinaria per l'elezione ed il rinnovo degli organi sociali, per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti.-----

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota sociale nei termini prefissati dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio

per morosità.-";-----

- "Art. 16 - Assemblea Generale dei Soci: composizione e convocazione-----

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i Soci dell'associazione che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.-----

Essi hanno diritto di voto nell'ambito dell'assemblea medesima. Il diritto di voto può essere esercitato mediante delega conferita ad un altro aderente all'associazione. La delega deve essere conferita per iscritto, con l'indicazione del nome del delegante, di quello del delegato e della data dell'adunanza. Ogni delegato non può farsi portatore di più di una delega.-----

L'Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.-----

Essa si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio.-----

L'Assemblea Generale dei Soci è altresì convocata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dal presente Statuto o quando ne sia ravvistata l'opportunità, oppure su richiesta scritta e sottoscritta da almeno cinque aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.-----

La convocazione deve essere fatta sempre per lettera oppure per e-mail oppure per fax, scritta e spedita a tutti i Soci, almeno (8) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della prima convocazione, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.-----

Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un ora.-----

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto.-----

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.-----

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando - siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno i 3/5 dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.-----

L'assemblea straordinaria delibera con i quorum previsti dal successivo articolo 17.-";-----

- "Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo-----

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli artt. 16 e 17 del presente statuto.-----

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con priorità in favore della FONDAZIONE ANT Franco Pannuti ETS, via Jacopo di Paolo 36 40128 Bologna, codice fiscale 01229650377.-";-----

* di integrare il vigente statuto dell'Associazione, come integra, con i nuovi articoli 17 bis e 23 bis, dal seguente tenore:-----

- "Art. 17 bis - Diritti e doveri degli associati"-----

La qualifica di associato dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione e ad esprimere il diritto di voto nei termini stabiliti dal presente statuto.----

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo nei termini e secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del presente statuto.-";-----

- "Art. 23 bis - Organo di controllo e revisione legale dei conti"-----

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:-----

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;-----

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;-----

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.-----

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.-----

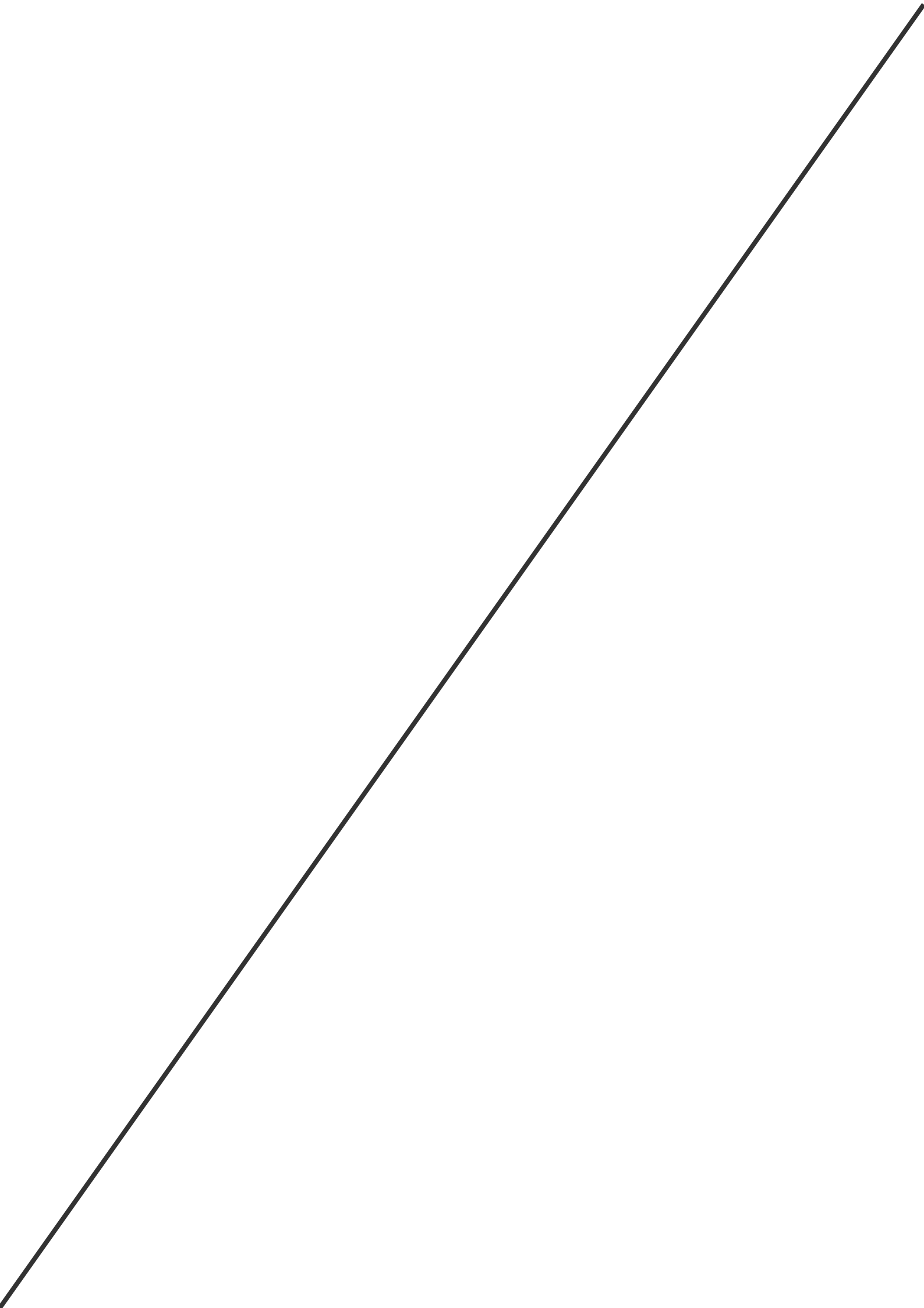
La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 117/2017.-----

L'organo di controllo, quando obbligatorio, è nominato dall'assemblea degli associati in sede ordinaria ed esercita le funzioni previste dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.-----

Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.lgs. n. 117/2017, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro.-----

Salvo quanto previsto dal comma precedente, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.lgs. n. 117/2017, l'assemblea dei soci in sede ordinaria nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La nomina è altresì quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del

D.lgs. n. 117/2017.-".-----
Si allega al presente atto, sotto la **lettera "A"**, lo Statuto
nella sua nuova formulazione.-----
E' conferito al Presidente l'onere di inoltrare alla compe-
tente Autorità il presente atto con allegato statuto.-----
Il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato
dichiarando che ne ha presa esatta conoscenza.-----
Il presente atto viene letto da me Notaio al Comparente.
Scritto a macchina e a mano da me notaio e da persona di mia
fiducia su tre fogli di cui si occupano dieci pagine, alle
ore diciannove e cinquanta minuti, viene sottoscritto il
presente atto.-----
F.TO CAMPIONI PIETRO-----
F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-----



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita la Associazione "RIONE SANTA MARIA ETS".-

La sede dell'Associazione e' stabilita in Buggiano (PT),
frazione Santa Maria in Selva, Via Livornese n. 1.-

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.-

Art. 3 - Oggetto e Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, uniformandosi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche.-

Nello specifico ed in tale spirito opera nei seguenti settori disciplinati dall'articolo 5 del D.Lgs.n.117/2017:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera "f");
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs.n.117/2017 (lettera "i");
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs.n.117/2017 (lettera "u").-

In particolare, per il perseguimento delle suindicate finalità, l'associazione si propone di esercitare le seguenti attività:

- organizzare incontri, seminari, dibattiti ed altre iniziative;
- collaborare con altre Associazioni e Fondazioni, Enti e Organismi che condividano gli stessi scopi;
- produrre e diffondere materiale informativo;
- istituire borse di studio e concorsi tematici;
- assistere e sostenere nella formazione permanente il personale che opera a vario titolo sul territorio organizzando incontri di scambio culturale;
- sottoscrivere contratti con figure professionali e organizzazioni nelle varie forme (part-time, consulenze, conven-

zioni, co-co-co e altro), nel rispetto dell'art. 16 del D.lgs.n. 117/2017 (Codice del terzo settore);

- favorire e collaborare con iniziative di raccolta delle risorse finalizzate alla solidarietà sociale;

- sottoscrivere convenzioni con associazioni di volontariato, enti pubblici o privati, in ogni caso senza fini di lucro, per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze e per favorire lo sviluppo del lavoro in rete tra le varie parti del panorama socio-assistenziale.-

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse e strumentali al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti alla Legge ed in particolare nei limiti definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 6 del D.lgs.n.117/2017.-

Art. 4 - Per il perseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione, avvalendosi in modo prevalente e determinante delle prestazioni gratuite dei propri associati, può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenuti utili ovvero anche solo opportune.-

Art. 5 - Per il perseguimento dell'oggetto sociale l'associazione si impegna a collaborare con chi condivide gli scopi sopraindicati ed opera secondo lo stile del servizio disinteressato e della solidarietà umana avvalendosi, anche, di obiettori di coscienza in conformità a rapporti stabiliti con le Caritas Diocesane, le Parrocchie e ogni altro Ente analogo.-

Art. 6 - L'associazione non ha limiti geografici di intervento.-

SOCI E PATRIMONIO

Art. 7 - Soci

Fanno parte dell'associazione:

- I Soci Fondatori;
- I Soci Ordinari;
- I Soci Attivi;
- I Soci Onorari.-

Sono Soci Fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; essi avranno gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari.-

Sono Soci Ordinari quanti richiedano l'iscrizione, secondo le modalità del presente Statuto e partecipano direttamente o indirettamente alla vita e all'attività dell'Associazione, corrispondono economicamente alla realizzazione del fondo sociale e/o che mettono a disposizione beni necessari per l'associazione e/o che prestano il proprio tempo all'associazione in modo determinante rispetto agli altri Soci. I soci ordinari permanenti sono in numero minimo di cinque.-

Sono Soci Attivi coloro che partecipano alle riunioni e alle attività dell'associazione e contribuiscono economicamente oltre la quota annuale.-

Sono Soci Onorari quelli nei cui confronti vengono riconosciuti meriti negli obiettivi dell'associazione, o abbiano comunque prestato servizi degni di particolare nota.-

Tutti i componenti hanno uguali obblighi e diritti, inclusi i diritti di voto nella assemblea ordinaria e straordinaria per l'elezione ed il rinnovo degli organi sociali, per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti.-

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota sociale nei termini prefissati dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.-

Art. 8 - La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.-

Art. 9 - Domanda di ammissione

Chi intende aderire all'associazione, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante i propri dati anagrafici, l'occupazione, nonché la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione persegue e l'impegno di approvare ed osservare lo Statuto e regolamenti, versando contestualmente alla domanda la quota d'iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo medesimo.-

Possono aderire all'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ivi compresi gli enti pubblici o privati, comunque senza fini di lucro.-

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.-

In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, questa s'intende accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la decisione.-

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessere sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti.-

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo solare e scadrà pertanto il 31 dicembre dell'anno; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.-

E' pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del

socio alla vita associativa.-

Art. 10 - Decadenza dei soci

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione.-

Chiunque aderisce all'associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti alla associazione stessa; tale recesso ha effetto immediato dal momento in cui è notificata la volontà di recesso al Consiglio Direttivo.-

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento o di comportamenti tali da arrecare danno morali e materiali all'associazione o comunque in presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione, una volta votato, ha effetto immediato ed è inappellabile.-

Gli aderenti che siano receduti, siano stati esclusi o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-

Art. 11 - Patrimonio

L'Associazione attua le proprie finalità con le quote e i contributi dei Soci, di enti pubblici e privati e con eventuali elargizioni che alla stessa possono pervenire da parte dei privati cittadini.-

Il patrimonio dell'associazione è altresì costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, nonché ogni altro diritto reale su cosa altrui, da eventuali erogazioni, donazioni, eredità ovvero legati, che l'associazione potrà accettare secondo le procedure di Legge, dagli avanzi netti di gestione; il tutto risulterà dalla redazione dei bilanci annuali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.-

Art. 12 - Per adempiere ai propri compiti, l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dallo Stato, da Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private;
- contributi da Organi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive organi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e connesse alla finalità dell'associazione;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla fonda-

zione a qualunque titolo.-

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo e sono utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-

Ogni operazione finanziaria è disposta ad almeno un componente del consiglio direttivo.-

Il contributo associativo non è in alcun modo rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile per atto tra vivi.-

Art. 13 - L'Associazione può assumere personale dipendente o valersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure quando questo occorra a qualificare o specializzare le attività svolte.-

Art. 14 - Divieto di distribuzione di utili

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-

GLI ORGANI

Art. 15 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Art. 16 - Assemblea Generale dei Soci: composizione e convocazione

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i Soci dell'associazione che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.-

Essi hanno diritto di voto nell'ambito dell'assemblea medesima. Il diritto di voto può essere esercitato mediante delega conferita ad un altro aderente all'associazione. La delega deve essere conferita per iscritto, con l'indicazione del nome del delegante, di quello del delegato e della data dell'adunanza. Ogni delegato non può farsi portatore di più di una delega.-

L'Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria o straor-

dinaria.-

Essa si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio.-

L'Assemblea Generale dei Soci è altresì convocata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dal presente Statuto o quando ne sia ravvistata l'opportunità, oppure su richiesta scritta e sottoscritta da almeno cinque aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.-

La convocazione deve essere fatta sempre per lettera oppure per e-mail oppure per fax, scritta e spedita a tutti i Soci, almeno (8) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della prima convocazione, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.-

Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un ora.-

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto.-

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.-

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno i 3/5 dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.-

L'assemblea straordinaria delibera con i quorum previsti dal successivo articolo 17.-

Art. 17 - L'Assemblea Generale dei Soci: competenze

L'Assemblea Generale dei Soci riunita in seduta ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilanci consuntivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- sostituisce i membri del Consiglio dimissionari o decaduti;
- approva i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione.-

L'Assemblea Generale dei soci riunita in seduta straordinaria:

- delibera sulle modifiche al presente Statuto con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto di voto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio con maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti aventi diritto di voto.-

L'Assemblea Generale dei Soci rappresenta inoltre l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente statuto, obbligano tutti i soci.-

Art. 17 bis - Diritti e doveri degli associati

La qualifica di associato dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione e ad esprimere il diritto di voto nei termini stabiliti dal presente statuto.-

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo nei termini e secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del presente statuto.-

Art. 18 - Consiglio Direttivo: composizione e convocazione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) persone ed un massimo di 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, e dal Presidente, che presiede.-

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute documentate e sostenute.-

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri.-

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tramite posta elettronica almeno quattro volte l'anno, oltre che nei casi previsti dal presente Statuto o quando ne sia ravvisata l'opportunità.-

Il Consigliere, dopo un massimo di 3 (tre) assenze ingiustificate e consecutive, decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito dall'assemblea Generale dei Soci.-

Art. 19 - Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo definisce ed attua il programma dell'associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili alla stessa in aderenza agli scopi fissati dal presente Statuto.-

Il Consiglio Direttivo è inoltre responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, da esercitare nei modi e nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla Legge.-

Al Consiglio Direttivo spetta il coordinamento ed il controllo del buon andamento di tutte le attività dell'associazione.-

Inoltre, il Consiglio Direttivo:

- elegge, al proprio interno, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- amministra i fondi dell'Associazione per l'attuazione degli scopi statutari e dei programmi secondo le norme di Legge;
- propone all'Assemblea Generale dei Soci le eventuali modifiche dello Statuto;
- propone all'assemblea generale dei Soci i regolamenti interni;
- ammette i nuovi Soci e stabilisce la quota associativa an-

nuale;

- nomina i rappresentanti dell'associazione presso le strutture pubbliche di rappresentanza del volontariato e/o enti di qualunque genere;
- delibera le ripartizioni di responsabilità tra i vari Consiglieri nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni;
- stabilisce, anche attraverso regolamenti che non contrastino con il presente Statuto o con le norme di Legge, i rapporti tra l'Associazione ed il personale dipendente di cui essa si avvale;
- redige ogni anno, su iniziativa del Tesoriere, il bilancio consuntivo unitamente ad una relazione scritta circa la passata gestione annuale, nonché il bilancio sociale qualora necessario ai sensi di Legge.-

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dalla Assemblea Generale dei soci e dura in carica 4 (quattro) anni.-

Presiede e convoca le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dei Soci e del Consiglio direttivo.-

E' responsabile, insieme con il Consiglio Direttivo, dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'Associazione stessa.-

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti.-

Il Presidente presenta annualmente, nell'Assemblea Generale dei Soci, i resoconti dell'amministrazione dell'Associazione.-

Al Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, spetta la sorveglianza del buon andamento amministrativo dell'associazione, oltre che la verifica del rispetto da parte di tutti dello Statuto e dei regolamenti interni.-

Art. 21 - Il Vice-presidente

Il Vice Presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica 4 (quattro) anni.-

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo in quelle mansioni quali sia espressamente delegato.-

Art. 22 - Segretario del Consiglio direttivo

Il Segretario e' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica 4 (quattro) anni.-

Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'ente.-

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali della Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Libro dei Soci.-

Art. 23 - Tesoriere

E' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in

carica 4 (quattro) anni, ha la responsabilità della Cassa e dei Libri Contabili dell'Associazione, cura la tenuta dei Libri Contabili e, su sua iniziativa, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo secondo le modalità previste dal presente Statuto; prepara infine la redazione scritta da allegare al bilancio consuntivo.-

Art. 23 bis - Organo di controllo e revisione legale dei conti

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.-

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.-

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 117/2017.-

L'organo di controllo, quando obbligatorio, è nominato dall'assemblea degli associati in sede ordinaria ed esercita le funzioni previste dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.-

Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.lgs. n. 117/2017, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro.-

Salvo quanto previsto dal comma precedente, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.lgs. n. 117/2017, l'assemblea dei soci in sede ordinaria nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La nomina è altresì quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 117/2017.-".-

BILANCI

Art. 24 - Bilanci

Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la disposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea generale dei Soci.-

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea Generale dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.-

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale non verranno distribuite, nemmeno

in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dalla Associazione per i fini perseguiti.-

Art. 25 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs.n.117/2017.-

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli artt. 16 e 17 del presente statuto.-

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con priorità in favore della FONDAZIONE ANT Franco Pannuti ETS, via Jacopo di Paolo 36 40128 Bologna, codice fiscale 01229650377.-

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal D.Lgs.n.117/2017 (Codice del Terzo settore), oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili.-

F.TO CAMPIONI PIETRO

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE COMPOSTO DI N.
FOGLI FIRMATI A NORMA DI LEGGE.
SI RILASCIA PER USO FISCALE.